




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa
Servizio Studi

Nota degli Uffici sulla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
"Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"

XVI Legislatura
17 gennaio 2017



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa

Dott. Daniele Marino

Servizio Studi

Direttore Laura Salamone

I documenti possono essere richiesti alla segreteria degli Uffici:
tel. 091 705 4752/4753 - fax 091 705 4371 - mail: ufficiocal@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

NOTA DEGLI UFFICI

La legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante l'istituzione e la disciplina dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è stata impugnata, con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015:

- in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, concernenti l'istituzione ed il funzionamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, per violazione dei principi della legge n. 56/2014 (legge Delrio);

- in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 33, concernenti le funzioni dei liberi Consorzi comunali e della Regione, per violazione dei principi della normativa statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente.

Con riferimento al primo gruppo di censure, il ricorso dello Stato ha evidenziato come la disciplina regionale degli enti di area vasta risultava in contrasto con i principi di grande riforma economico-sociale previsti dalla legge statale, in relazione alle Città metropolitane, che costituiscono un limite alla potestà legislativa statutaria della Regione.

Riguardo al sistema elettorale degli organi, nell'impugnativa si sottolinea che la legge statale, giudicata legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2015, prevede nelle Città metropolitane la coincidenza dell'organo monocratico con il sindaco del comune capoluogo e l'elezione indiretta del consiglio con meccanismi di ponderazione, subordinando a determinate condizioni l'eventuale elezione diretta degli organi. Inoltre, per le province (corrispondenti ai liberi Consorzi comunali) l'elezione indiretta del presidente e del consiglio è prevista dalla normativa statale come principio indefettibile.

In conseguenza dell'impugnativa l'Assemblea regionale siciliana ha introdotto diverse rilevanti modifiche alla legge regionale n. 15/2015, in particolare con le leggi regionali 1 aprile 2016, n. 5 e 17 maggio 2016, n. 8, recependo quasi integralmente i rilievi formulati dal Governo nazionale con riferimento alla disciplina della *governance* degli enti intermedi ed ai meccanismi di elezione degli organi.

A seguito delle citate modifiche il testo vigente della legge regionale n. 15/2015 prevede, in conformità alle disposizioni della legge Delrio, la coincidenza del Sindaco metropolitano con il sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana (art. 13, comma

1) e l'elezione indiretta con il voto ponderato del Consiglio metropolitano (art. 14 bis) nonché del Presidente (art. 6) e del Consiglio del libero Consorzio comunale (art. 7 bis).

L'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano (art. 13, comma 8) può essere prevista dallo statuto della Città metropolitana, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla prima applicazione della legge, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) il comune capoluogo abbia previsto l'articolazione del proprio territorio in più comuni, mediante delibera del consiglio a maggioranza assoluta dei componenti sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della Città metropolitana;
- 2) sia approvata la legge regionale di istituzione dei nuovi comuni.

Nella legge regionale è stata, altresì, mantenuta la disposizione, non prevista dalla legge statale e contestata nell'impugnativa, secondo cui anche gli statuti dei liberi Consorzi comunali possono prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'elezione effettuata con sistema indiretto (art. 6, comma 8).

Un ulteriore rilievo non recepito riguarda l'elettorato passivo per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale. Infatti, la legge Delrio prevede l'incandidabilità alla carica di presidente della provincia per i sindaci con un mandato residuo, nel comune di appartenenza, inferiore a 18 mesi. Tale limitazione, originariamente contenuta nella legge regionale n. 15/2015 con riferimento sia al Presidente del libero Consorzio comunale sia al Sindaco metropolitano, è stata successivamente eliminata dalla legge regionale n. 5/2016. Si evidenzia, in proposito, che il Consiglio dei Ministri, in data 31 maggio 2016, ha deliberato la non impugnativa della citata legge regionale n. 5/2016.

Con riferimento alla durata degli organi, la legge regionale stabilisce la durata di cinque anni per il Consiglio del libero Consorzio comunale e per il Consiglio metropolitano, prevedendo che si proceda a nuove elezioni di quest'ultimo organo in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della Città metropolitana. Le disposizioni regionali risultano conformi alla legge Delrio riguardo alla disciplina della Città metropolitana, fermo restando che per il sindaco metropolitano non è prevista alcuna durata, stante la sua coincidenza con la carica di sindaco del comune capoluogo. Riguardo alle province, invece, la normativa statale fissa in quattro anni la durata in carica del presidente della provincia ed in due anni quella del consiglio provinciale.

Si segnala, infine, che con sentenza n. 277 del 2016 la Corte Costituzionale, preso atto delle modifiche intervenute sulla legge regionale n. 15 del 2015, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a tutte le questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso dello Stato avverso la citata legge regionale. Il *corpus* normativo della disciplina regionale vigente in materia di enti di area vasta risulta, pertanto, consolidato sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Si rappresenta, quindi, che l'introduzione del sistema di elezione diretta degli organi degli enti intermedi in sede di prima applicazione della legge, senza tenere conto dei limiti posti dalla disciplina statale, sarebbe esposta al rischio di impugnativa per contrasto con i principi desumibili dalla legge n. 56 del 2014.

In proposito, si osserva che la suddetta legge, recante la disciplina nazionale delle città metropolitane e delle province, mantiene la sua validità nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali pur a seguito dell'esito negativo del referendum costituzionale svoltosi lo scorso 4 dicembre 2016. Infatti, la mancata entrata in vigore della riforma costituzionale non comporta, sul piano giuridico, il venir meno dell'impianto delineato dalla legge Delrio, considerato che con la legge n. 56 del 2014, come sottolineato dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 50 del 2015, il legislatore statale ha legittimamente realizzato – a Costituzione invariata – una riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, mediante l'istituzione dell'ente territoriale Città metropolitana previsto dall'articolo 114 della Costituzione ed il riordino dell'ente Provincia.

La medesima pronuncia afferma, in relazione alla disciplina delle Città metropolitane, che “la normativa in esame costituisce, come detto, principio di grande riforma economica e sociale per le Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell'impugnato art. 1 della legge n. 56 del 2014”.